



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 1 del 10.1.2011

OGGETTO: SUB-COMODATO D'USO GRATUITO DI MEZZI/ATTREZZATURE DI PROPRIETA' REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilaundici e questo giorno dieci del mese di gennaio alle ore 15 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	A
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Mario Moschetti	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:
 - la Colonna Mobile Regionale è nata, di fatto, con la Missione Arcobaleno a Kukes, nel 1998. In seguito si è evoluta ed aggiornata;
 - la Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile (CMR) è una forza di “pronto intervento”, in grado di attivarsi in tempi brevi per effettuare attività di soccorso alla popolazione in caso di eventi emergenziali;
 - il personale che la compone appartiene a Regione, Enti del Sistema Regionale, Enti Locali, Associazioni di volontariato. Ad oggi, la CMR è composta da circa 500 persone, di cui 100 persone in “pronta partenza”;
 - l’attivazione della CMR viene effettuata dalla Sala Operativa regionale di Protezione civile; in caso di evento complesso, o di necessità di intervento prolungato, può intervenire un Nucleo di Valutazione, che effettua una attività di “analisi” della situazione per meglio programmare l’intervento;
 - La CMR può intervenire in modo programmato per grandi emergenze di lunga durata, garantendo una presenza programmata e continuativa (turni di 7/10 giorni), o può anche intervenire in modo tempestivo, per emergenze che necessitano risposte rapide; in quest’ultimo caso la partenza avviene entro due ore dalla attivazione.
- Dato atto che la Regione Lombardia per la costituzione della CMR ha acquistato mezzi e materiali che sono stati assegnati in comodato d’uso alle province, che a loro volta possono assegnarli alle OO.VV. che comporranno la colonna mobile provinciale.
- Dato atto che la migliore soluzione nella gestione dei materiali si sviluppa attraverso la rete dei Centri Polifunzionali di Emergenza, che dovrebbero fungere da luogo di stoccaggio delle attrezzature e dislocazione dei mezzi.
- Dato atto che al momento, non tutte le province dispongono di CPE adeguati e pertanto si rende necessario operare una gestione dei materiali decentrata presso le associazioni ed i gruppi di volontariato di Protezione Civile.
- Visto che in sede di Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecco si è provveduto alla assegnazione dei materiali della Colonna Mobile Provinciale e che al GCVPC di Lecco è stata destinataria di **n. 1 tenda pneumatica con accessori**
- Visto che per tali materiali è necessaria la stipula di un contratto di subcomodato che per le Associazioni sarà sottoscritto dal Presidente, mentre per i Gruppi Comunali dovrà essere sottoscritta dal Sindaco o suo Delegato.
- Vista il contratto di sub-comodato d'uso gratuito di mezzi/attrezzature di proprietà regionale per lo svolgimento di attività di protezione civile, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante.
- Vista la L. 225/1992 e s.m.i. “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.

- Vista la L.R. 16/2004 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.”.
- Vista la D.C.C. 39/2010 “Piano di emergenza comunale di Protezione Civile – Aggiornamento 2010”.
- Visto il vigente Statuto comunale.
- Visto, l’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.
- Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare il contratto di sub-comodato d'uso gratuito di mezzi/attrezzature di proprietà regionale per lo svolgimento di attività di protezione civile, trasmesso dalla Provincia di Lecco e allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante.
- Di accettare, ai sensi di quanto disposto dal suddetto contratto, il sub-comodato gratuito di **n. 1 tenda pneumatica con accessori**.
- Di dare mandato al Direttore di Settore – dott. Flavio Polano – di sottoscrivere il contratto di sub-comodato d'uso gratuito di mezzi/attrezzature di proprietà regionale per lo svolgimento di attività di protezione civile.
- Di individuare come referente del presente contratto per il Comune di Lecco il dott. Antonio Schiripo – ROC del Comune di Lecco.
- Di affidare la gestione di **n. 1 tenda pneumatica con accessori** acquisita in sub-comodato gratuito al GCVPC di Lecco coordinato dal sig. Gaetano Chiappa.
- Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Provincia di Lecco – Settore Viabilità e Protezione Civile – Corso Matteotti n. 3 – 23900 Lecco.
- Di trasmettere copia del contratto sottoscritto dalle parti, al Settore politiche di finanza e fiscalità locale – bilancio – patrimonio – catasto – gare e contratti.
- Di dare atto che il contratto di sub-comodato allegato non comporta assunzione di impegno di spesa.

Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti unanimi


DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"SUB-COMODATO D'USO GRATUITO DI MEZZI/ATTREZZATURE DI PROPRIETA' REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE"**, ID n. 5262915 del 03/01/2011

Lecco, 03/01/2011



IL DIRETTORE DI SETTORE
(dott. Flavio Polano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Flavio Polano", written over a horizontal line.



CONTRATTO

**SUB-COMODATO D'USO GRATUITO DI MEZZI/ATTREZZATURE DI PROPRIETA' REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

- La **Provincia di Lecco** (C.F. 92013170136) - di seguito anche "comodante" - nella persona del Dirigente del Settore Viabilità e Protezione Civile, Trasporti Ing. Angelo Valsecchi, domiciliato per la carica a Lecco, in C.so Matteotti, 3 come affittuaria del bene costituito da:
n.1 kit tenda pneumatica;

e

- Il **Comune di Lecco** C.F. 00623530136, d'ora in avanti definita anche "comodatario", nella persona del Dirigente del Servizio Protezione Civile - dott. Flavio Polano, domiciliato per la carica in P.za Diaz, n.1 . 23900 LECCO.

congiuntamente indicate, nel proseguo, anche come "le parti", stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1*(oggetto)*

1. Il comodante consegna al comodatario, che accetta, il bene come sotto descritto, nello stato di fatto in cui si trova, affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata di seguito concordati.

Articolo 2*(consegna del bene)*

1. La consegna del bene avviene mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal comodante e controfirmato per conoscenza e accettazione dal comodatario.
2. Il bene oggetto della convenzione (barrare la casella corrispondente):
 - Entrerà a far parte della Colonna Mobile Regionale (CMR);
 - Entrerà a far parte della Colonna Mobile Provinciale (CMP) di Lecco;
 - Non entrerà a far parte di alcuna Colonna Mobile.

Articolo 3*(obblighi del comodatario)*

1. Il comodatario può usare il bene oggetto del presente contratto secondo la sua naturale destinazione. In ogni caso, tale uso deve essere compatibile con le esigenze della protezione civile.
2. Il comodatario si impegna a mantenere il bene in piena efficienza, salvo il naturale logorio, e a custodirlo in un luogo idoneo.
3. Per i beni inseriti nella colonna mobile regionale o in quelle provinciali, in caso di mobilitazione delle stesse, il comodatario si impegna a rendere i beni immediatamente disponibili a favore dell'autorità procedente. In tal caso, si osserva anche il successivo articolo 9.
4. Il comodatario si impegna a:
 - a. consentire l'uso dei beni esclusivamente a personale adeguatamente formato e dotato di autorizzazioni secondo la normativa vigente (es. patenti, abilitazioni etc.);
 - b. provvedere alle verifiche di efficienza dei beni previste per legge;
5. E' fatto assoluto divieto al Comodatario di cedere a qualsiasi titolo a terzi l'uso dei beni.
6. Il precedente comma 5 non si applica nel caso di mezzi/attrezzature assegnate alle Province per la costituzione delle colonne mobili provinciali, fatta salva la previsione di vincoli per l'organizzazione destinataria dei beni che garantiscano il rispetto di tutti gli articoli previsti nel presente comodato.



Articolo 4
(referenti e modalità di comunicazione)

1. Le parti indicano come referenti del presente contratto, il Dott. Ing. Angelo Valsecchi per la Provincia di Lecco, e il dott. Antonio Schiripo per il comodatario.
2. Le parti concordano altresì di indicare quale modalità di notificazione e di comunicazione ai fini del presente contratto, ove non diversamente disposto, la trasmissione via telefax o per posta elettronica.
3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione ai rispettivi recapiti.

Articolo 5
(manutenzione ed interventi migliorativi)

1. Si intendono a carico della parte comodataria tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, comprese quelle per l'assicurazione contro la responsabilità civile per i danni ai terzi, ecc.
2. Il comodatario non potrà effettuare in autonomia alcuna modifica ai beni, neppure migliorativa, se non previa richiesta ed autorizzazione scritta del comodante, fermo restando che esse rimarranno di proprietà del comodante.

Articolo 6
(segni distintivi)

1. Il bene verrà consegnato, ove materialmente possibile, con il logo ufficiale di Regione Lombardia, come individuato dalla normativa vigente.
2. E' fatto divieto al comodatario di cancellare o modificare, in tutto o in parte, il logo della Regione Lombardia apposto sul bene.
3. Il comodatario può apporre altri segni distintivi solo se espressamente autorizzato dal comodante. In ogni caso essi dovranno comunque essere facilmente rimovibili in caso di eventuale riconsegna del bene.

Articolo 7
(divieto di cessione del contratto)

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Articolo 8
(obblighi specifici per i veicoli)

1. Il comodatario si obbliga ad assicurare, ove previsto, il veicolo ricevuto in comodato contro la responsabilità civile per i danni a terzi, incendio e furto, con le modalità indicate nel documento allegato al presente contratto sub 1, quale parte integrante e sostanziale.
2. Il comodatario si impegna a comunicare al comodante, almeno una volta all'anno, il chilometraggio effettuato dal veicolo e gli interventi per i quali lo stesso è stato utilizzato.
3. Il comodatario si impegna altresì a segnalare tempestivamente al comodante ogni anomalia o guasto, anche temporaneo, che impedisca il corretto funzionamento del veicolo. Sono carico del comodatario le spese per la riparazione e il traino del veicolo non più funzionante nell'autorimessa più vicina.
4. Il comodante si riserva di verificare in ogni tempo, anche presso il comodatario, i dati relativi all'uso del veicolo (chilometraggio, revisioni, ecc.).



Articolo 9
(attivazione colonne mobili)

1. L'attivazione per l'utilizzo dei beni della CMR è disposta da Regione Lombardia;
2. L'attivazione per l'utilizzo dei beni delle CMP può essere disposta dalle Province territorialmente competenti e da Regione Lombardia.
3. I beni appartenenti ad una Colonna Mobile Provinciale possono essere attivati, per interventi di emergenza o esercitativi, anche al di fuori del territorio provinciale o regionale, anche a integrazione di altre Colonne Mobili Provinciali e/o della Colonna Mobile Regionale.

Articolo 10
(prevalenza)

1. Per i beni che rientrano in specifiche convenzioni quadro o generali regionali, le prescrizioni di queste ultime prevalgono su quelle contenute nel presente contratto.
2. Per i beni che rientrano in specifiche convenzioni provinciali, prevalgono le prescrizioni del presente contratto.

Articolo 11
(enti sovraregionali)

1. Nel caso in cui il comodatario appartenga ad Enti sovraregionali (V.V.F., C.F.S., ecc.) il bene dovrà essere impiegato di norma sul territorio della Lombardia. Fanno eccezione le emergenze di carattere nazionale, al termine delle quali il bene dovrà comunque rientrare sul territorio regionale.
2. Qualora l'Ente sovraregionale, per esigenze interne, dovesse provvedere direttamente all'immatricolazione del bene con targhe appartenenti al proprio Istituto, potrà procedere in tal senso, fermi restando gli obblighi previsti nella presente convenzione.
3. Il bene rimarrà comunque di proprietà del comodante.

Articolo 12
(durata)

1. Il presente contratto dura due anni ed prorogabile per uguale periodo, salva disdetta da comunicarsi entro 30 giorni dalla scadenza.

Articolo 13
(clausola risolutiva espressa)

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., le parti convengono espressamente che la presente convenzione si risolve in ogni momento nel caso di violazione delle clausole di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e in ogni caso per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte comodante comunica all'altra, con raccomandata A.R., che intende valersi della presente clausola.
3. Il bene in oggetto dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento legato all'uso. La riconsegna avverrà tramite accertamento in contraddittorio e redazione di processo verbale.
4. Il comodatario risponde del deperimento che ecceda l'ordinario, a lui direttamente o indirettamente imputabile, per colpa o dolo, anche mediante il pagamento delle somme occorrenti per il ripristino del bene nelle stesse condizioni di consegna.
5. Nulla è dovuto in termini economici in caso di riconsegna anticipata salvo, per i veicoli, il rimborso della quota residua della polizza assicurativa, per il periodo non goduto.



Articolo 14
(esclusione di responsabilità)

1. La Provincia è tenuta indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per i danni arrecati a persone e/o cose derivanti dall'uso del bene oggetto del presente sub-comodato.

Articolo 15
(modalità di restituzione del bene)

1. Per la restituzione del bene sarà redatto apposito verbale a firma del Dirigente del Settore Protezione Civile della Provincia di Lecco, controfirmato per conoscenza e accettazione dal comodatario.

Articolo 16
(controversie)

1. Per ogni controversia, il Foro competente è quello di Lecco.

Articolo 17
(spese di registrazione)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne ha fatto richiesta.

Articolo 18
(rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 1803e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lecco, li.....

Per la Provincia di Lecco Ing. Angelo Valsecchi

Per il Comodatario dott. Flavio Polano

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. le parti approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole:

Articolo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Per la Provincia di Lecco Ing. Angelo Valsecchi

Per il Comodatario dott. Flavio Polano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17 GEN. 2011 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 1 FEB. 2011 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 17 GEN. 2011.

Li, 17 GEN. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE